

0 2722-26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

Massimo Ricciarelli - Presidente -

Maria Silvia Giorgi

Riccardo Amoroso

Debora Tripicciono

Andrea Natale - Relatore -

Sent. n. sez. 85

CC - 22/01/2025

R.G.N. 63/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted], nato a [redacted] (Marocco) [redacted]

avverso la sentenza del 22/12/2025 della Corte di appello di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Natale;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha chiesto di rigettare il ricorso;

udito il difensore, avv. [redacted], che, insistendo nei motivi formulati, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha dichiarato sussistenti le condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto europeo emesso il 10 settembre 2025 dall'Autorità giudiziaria francese nei confronti del ricorrente, cittadino italo-marocchino. Il titolo di reato per cui è stato emesso il mandato di arresto europeo ha ad oggetto sette diverse ipotesi di traffico illecito di stupefacenti, tra le quali, in un'occasione, il trasporto di oltre 157 Kg. di resina di *cannabis*.

La sentenza della Corte di appello di Genova dà atto del fatto che, in relazione a tali ipotesi di reato, il giudice istruttore francese aveva emesso un mandato di arresto cautelare in data 24 maggio 2024 e che, nel prosieguo del procedimento svoltosi davanti alle autorità giudiziarie francesi, il ricorrente è stato giudicato e condannato in assenza, alla pena di cinque anni di reclusione.

La Corte di appello dà altresì conto del fatto che il ricorrente era a conoscenza della pendenza del processo in Francia e, nel corso dell'udienza per la convalida dell'arresto effettuato ai fini di dare esecuzione al MAE, ha rappresentato di avere proposto opposizione davanti alle autorità giudiziarie francesi in relazione alla sentenza di condanna pronunciata in sua assenza.

La Corte di appello di Genova ha, tuttavia, ritenuto non decisiva – ai fini del rifiuto della consegna – l'intervenuta proposizione dell'opposizione proposta avverso la sentenza contumaciale, considerato che «dalla lettura del MAE (...) emerge, alla lettera B) dello stesso che, nei confronti di [redacted] è stato emesso un mandato di arresto sulla base di un provvedimento cautelare distinto dalla sentenza di condanna, sicché l'eventuale annullamento/revoca di quest'ultima, conseguente alla proposta opposizione, è influente ai fini dell'accoglimento della richiesta di consegna».

Ravvisata dunque la sussistenza dei presupposti di legge e l'assenza di ipotesi di rifiuto obbligatorio della consegna, la Corte di appello ha altresì escluso la sussistenza di ipotesi di rifiuto facoltativo, ex art. 18, comma 1, lett. a) e b), legge 22 aprile 2005, n. 69, considerando che il MAE «non è stato emesso per l'esecuzione della sentenza contumaciale, ma per consentire la celebrazione del giudizio a seguito della opposizione del prevenuto», rilevando altresì che «l'Autorità francese ha riservato a sé la decisione *de libertate* a seguito dell'esecuzione del MAE».

Considerata la cittadinanza del ricorrente (cittadino italiano, oltre che marocchino), la Corte di appello di Genova ha dunque accolto la domanda di consegna, subordinandola alla condizione che il ricorrente sia poi rinvio in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflitta nei suoi confronti all'esito del giudizio.

2. Il ricorrente impugna la citata sentenza, articolando due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati nei limiti previsti dall'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza.

La Corte di appello – nel dare esecuzione al MAE, con cui l'Autorità francese sollecita la consegna del ricorrente per eseguire la pena di cinque anni irroga agli all'esito del giudizio in assenza – ha trascurato che è già stata proposta opposizione avverso la citata sentenza francese. Pertanto, la proposizione del ricorso "annulla" la citata sentenza e ne pone nel nulla gli effetti, sul piano della

